Comune di Cercola Prot. N. 0022105 del 03-11-2026 - arrivo

COMUNE CAPOFILA POLLENA TROCCHIA
(Città Metropolitana di Napoli)

REGOLAMENTO D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD) IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E PERSONE CON DISABILITÀ MEDIANTE BUONI SOCIALI (VOUCHER)

Approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 1 ottobre 2026

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, per l'Ambito Territoriale Sociale N24, il Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (di seguito "SAD") in favore di persone anziane e di persone con disabilità, erogato mediante buoni sociali (voucher) quali titoli per l'acquisto di prestazioni presso soggetti accreditati.

2. Il Regolamento disciplina in particolare: i destinatari e i requisiti di accesso; le prestazioni; il procedimento di ammissione, valutazione e formazione delle graduatorie; il valore e l'utilizzo del voucher; la compartecipazione degli utenti al costo; l'accreditamento dei prestatori e i rapporti con essi; la piattaforma informatica di gestione; i controlli e il trattamento dei dati personali.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. Il Regolamento è adottato in attuazione e nel rispetto, in particolare, di:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare artt. 6, 8, 11, 17 e 22;
- Legge Regionale Campania 23 ottobre 2007, n. 11 e s.m.i.;
- Regolamento Regionale Campania 7 aprile 2014, n. 4, e relativo Catalogo dei servizi;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE);
- D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29 (politiche in favore delle persone anziane) e D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 (definizione della condizione di disabilità e progetto di vita), per quanto applicabili;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali dell'Ambito N24 ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e Piano Sociale di Zona vigente.

Art. 3 – Finalità

1. Il SAD è finalizzato a:

- favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita;
- prevenire e contrastare l'isolamento e l'emarginazione sociale;
- sostenere il nucleo familiare e i caregiver nelle attività di cura;

- mantenere e promuovere l'autonomia residua;
- prevenire o ritardare il ricorso improprio a strutture residenziali;
- garantire interventi personalizzati, flessibili e integrati con gli altri servizi sociali e sanitari del territorio.

Art. 4 – Soggetti competenti

1. Il **Coordinamento istituzionale** definisce gli indirizzi, approva la programmazione delle risorse, determina annualmente il valore del voucher, le soglie ISEE per la compartecipazione e l'eventuale ripartizione delle risorse tra i Comuni.

2. Il **Comune capofila**, attraverso l'Ufficio di Piano e la Coordinatrice/il Coordinatore dell'Ambito, cura la gestione amministrativa e contabile: approvazione degli avvisi, delle graduatorie e degli elenchi degli accreditati, impegni e liquidazioni, controlli e rendicontazione.

3. I **Servizi sociali dei Comuni dell'Ambito** curano l'informazione ai cittadini, la ricezione delle domande, l'istruttoria sociale, la visita domiciliare, la proposta del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e il monitoraggio dei casi.

4. L'**équipe multiprofessionale d'Ambito** e, per i casi a rilevanza sociosanitaria, l'**Unità di Valutazione Integrata (UVI)** con il Distretto sanitario competente, effettuano la valutazione del bisogno.

5. Il Responsabile del procedimento è individuato nell'avviso pubblico ai sensi della L. 241/1990.

TITOLO II – DESTINATARI E PRESTAZIONI

Art. 5 – Destinatari e requisiti di accesso

1. Possono accedere al SAD i cittadini residenti in uno dei Comuni dell'Ambito N24 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- **anziani**: persone di età pari o superiore a 65 anni con ridotta autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, anche in assenza di certificazione di invalidità, accertata dalla valutazione sociale di cui all'art. 8;
- **persone con disabilità**: persone di età inferiore a 65 anni con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 o di invalidità civile, ovvero con la certificazione della condizione di disabilità prevista dal D.Lgs. 62/2024, secondo la disciplina transitoria vigente.

2. Costituiscono ulteriori requisiti:

- il possesso di attestazione ISEE in corso di validità, ai sensi dell'art. 9;
- l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata del beneficio.

Art. 6 – Prestazioni

1. Il voucher può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto delle seguenti prestazioni, previste nel PAI:

- aiuto alla persona nelle attività quotidiane, igiene e cura della persona;

Comune di Cercola Prot. N. 0022105 del 03-11-2026 - arrivo

- aiuto nel governo e nella pulizia ordinaria dell'abitazione;
- lavaggio e cambio della biancheria;
- preparazione e aiuto nell'assunzione dei pasti;
- sostegno alla mobilità personale all'interno e all'esterno del domicilio;
- accompagnamento per pratiche amministrative, visite e commissioni;
- acquisto, su richiesta, di generi alimentari, di prima necessità e di ausili per l'autonomia, con spese a carico dell'utente;
- accompagnamento presso familiari, vicini e luoghi di interesse sociale, culturale o sportivo, al fine di mantenere relazioni affettive e sociali;
- compagnia, vigilanza e sollievo temporaneo al caregiver familiare.

2. Sono escluse le prestazioni di natura sanitaria o infermieristica, che restano di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale.

Comune di Cercola Prot. N. 0022105 del 03-11-2026 - arrivo

Art. 7 – Incompatibilità e cumulo

1. Il SAD non è cumulabile con altri interventi pubblici che finanzino, per le stesse ore e per le stesse prestazioni socio-assistenziali, il medesimo bisogno, quali in particolare:

- prestazioni domiciliari socio-assistenziali erogate da INPS (es. programma Home Care Premium) o da altri enti;
- assegno di cura o altri contributi economici finalizzati all'assistenza domiciliare a valere sul Fondo Non Autosufficienze o su analoghi fondi, per il periodo di loro fruizione.

2. Il SAD è invece **compatibile** con l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per la parte sanitaria, con la quale deve essere coordinato nel PAI, fatta salva l'esclusione delle prestazioni socio-assistenziali già garantite nell'ambito dell'ADI.

3. Il beneficio non spetta alle persone stabilmente inserite in strutture residenziali.

4. In caso di situazione di incompatibilità, il richiedente può optare per il SAD rinunciando all'altro intervento.

Art. 8 – Valutazione del bisogno

1. La valutazione del bisogno è effettuata dal servizio sociale professionale del Comune di residenza, anche mediante visita domiciliare, con l'utilizzo della scheda di valutazione approvata dall'Ufficio di Piano. Per i casi a rilevanza sociosanitaria la valutazione è effettuata in UVI.

2. La valutazione concorre all'attribuzione del punteggio di cui all'art. 11 e costituisce il presupposto per la redazione del PAI.

Comune di Cercola Prot. N. 0022105 del 03-11-2026 - arrivo

COMUNE CAPOFILA POLLENA TROCCHIA
(Città Metropolitana di Napoli)

TITOLO III – ISEE E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO

Art. 9 – ISEE e compartecipazione

1. Ai fini dell'accesso e della compartecipazione si utilizza l'**ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria** di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013; è ammesso l'ISEE ordinario ove più favorevole o nei casi in cui quello sociosanitario non sia applicabile. È fatta salva la presentazione dell'ISEE corrente nei casi previsti dalla legge.

2. Il Coordinamento istituzionale, con cadenza annuale, determina:

- la **soglia ISEE minima**, al di sotto della quale l'utente è esente da compartecipazione;
- la **soglia ISEE massima**, al di sopra della quale l'utente corrisponde l'intero valore del voucher.

3. Le soglie sono determinate in coerenza con i criteri regionali vigenti e aggiornate sulla base dell'importo annuo del trattamento minimo INPS dell'anno di riferimento.

4. Per valori ISEE compresi tra la soglia minima e la soglia massima, la quota oraria di compartecipazione è calcolata con la formula:

Quota di compartecipazione = (ISEE dell'utente × CSO) / ISEE massimo

dove CSO è il costo orario del servizio, pari al valore del voucher orario di cui all'art. 14.

5. La quota di compartecipazione è corrisposta dall'utente direttamente al prestatore accreditato ed è portata in detrazione dal valore delle prestazioni rendicontate all'Ambito. Il mancato pagamento della quota per tre mensilità consecutive, previa diffida, comporta la sospensione del beneficio.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

Art. 10 – Avviso pubblico e presentazione delle domande

1. L'accesso al SAD avviene a seguito di avviso pubblico approvato con determinazione del Responsabile dell'Ambito, pubblicato all'Albo pretorio del Comune capofila e sui siti istituzionali dei Comuni dell'Ambito, che indica le risorse disponibili, il valore del voucher, i termini e le modalità di presentazione.

2. Le domande sono presentate, su apposita modulistica, presso gli sportelli di segretariato sociale dei Comuni di residenza, a mezzo PEC al Comune capofila o, quando attiva, tramite la piattaforma informatica dell'Ambito. I Comuni trasmettono le domande all'Ufficio di Piano entro 10 giorni dalla scadenza.

3. La domanda è presentata dall'interessato o, in sua vece, da un familiare, dal tutore o dall'amministratore di sostegno ed è corredata da:

- attestazione ISEE in corso di validità;
- verbale di invalidità civile e/o di riconoscimento dell'handicap ai sensi della L. 104/1992, ove posseduto;
- copia del documento di identità del richiedente e del beneficiario;
- ogni altra documentazione utile alla valutazione del bisogno.

4. L'avviso può restare aperto oltre il termine iniziale: le domande successive, istruite positivamente, sono inserite in coda alla graduatoria in ordine di punteggio con aggiornamento periodico almeno semestrale.

Comune di Cercola Prot. N. 0022105 del 03-11-2026 - arrivo

COMUNE CAPOFILA POLLENA TROCCHIA
(Città Metropolitana di Napoli)

Art. 11 – Criteri di valutazione e punteggi

1. Le domande ammissibili sono valutate secondo i criteri e i punteggi della **Tabella A** allegata al presente Regolamento, per un massimo di 100 punti, riferiti a:

- condizione di salute e grado di autonomia (max 30 punti);
- condizione familiare e rete di supporto (max 25 punti);
- condizione economica ISEE (max 25 punti);
- valutazione sociale professionale del bisogno (max 20 punti).

2. A parità di punteggio precede il richiedente con ISEE inferiore; in caso di ulteriore parità, il richiedente di età maggiore; in ultimo, l'ordine di presentazione della domanda.

3. Il Coordinamento istituzionale può aggiornare la Tabella A con proprio atto, pubblicato unitamente all'avviso successivo.

Art. 12 – Graduatorie

1. Conclusa l'istruttoria, con determinazione del Responsabile dell'Ambito sono approvate due graduatorie provvisorie d'Ambito, una per le persone anziane e una per le persone con disabilità, con indicazione dei non ammessi e dei motivi di esclusione.

2. Le risorse disponibili sono ripartite tra le due graduatorie nella misura stabilita dal Coordinamento istituzionale. Le graduatorie sono uniche per l'intero Ambito e le risorse non sono ripartite in quote per Comune.

3. Le graduatorie sono pubblicate all'Albo pretorio e sui siti istituzionali **esclusivamente mediante il numero di protocollo o il codice identificativo della domanda**, senza dati idonei a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati. La pubblicazione ha valore di notifica.

4. Entro **10 giorni** dalla pubblicazione gli interessati possono presentare istanza motivata di riesame. Esaminate le istanze, sono approvate le graduatorie definitive. Resta ferma la tutela giurisdizionale innanzi al TAR Campania nei termini di legge.

5. Il procedimento si conclude con l'approvazione delle graduatorie definitive entro **60 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni previste dalla L. 241/1990.

6. Le graduatorie hanno validità di dodici mesi e sono utilizzate mediante scorrimento fino a esaurimento delle risorse, anche in caso di rinunce, decadenze o nuove disponibilità finanziarie.

Art. 13 – Accesso urgente

1. In deroga all'ordine di graduatoria, nel limite del 10% delle risorse annuali, il Responsabile dell'Ambito può disporre l'attivazione immediata e temporanea del SAD, per un periodo non superiore a 90 giorni rinnovabile una sola volta, su relazione motivata del servizio sociale professionale, nei casi di:

- dimissione ospedaliera di persona priva di adeguata rete familiare;
- improvvisa perdita del caregiver;
- situazioni di grave rischio per l'incolumità o la dignità della persona.

2. Il beneficiario ammesso in via d'urgenza presenta comunque domanda ai sensi dell'art. 10 per la prosecuzione dell'intervento.

Comune di Cercola Prot. N. 0022105 del 03-11-2026 - arrivo

COMUNE CAPOFILA POLLENA TROCCHIA
(Città Metropolitana di Napoli)

TITOLO V – VOUCHER E EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 14 – Valore e natura del voucher

1. Il voucher è un titolo nominativo, personale, non cedibile e non convertibile in denaro, che dà diritto all'acquisto di un'ora di prestazione socio-assistenziale presso un prestatore accreditato.

2. Il valore del voucher orario è determinato annualmente dal Coordinamento istituzionale, nel rispetto delle tariffe di riferimento regionali, ove vigenti, e comprende ogni onere per il personale, il coordinamento, gli spostamenti e le spese generali del prestatore, IVA inclusa se dovuta.

3. Il numero di voucher settimanali è stabilito nel PAI in relazione al bisogno accertato, nel limite massimo di ore settimanali per beneficiario stabilito annualmente dal Coordinamento istituzionale e indicato nell'avviso e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 15 – Piano Assistenziale Individualizzato

1. Entro 15 giorni dall'ammissione, il servizio sociale professionale redige il PAI, condiviso e sottoscritto dal beneficiario o da chi lo rappresenta, che indica: obiettivi, prestazioni, numero di ore settimanali e loro articolazione, durata, quota di compartecipazione, operatore sociale di riferimento e tempi di verifica.

2. Il PAI è verificato almeno ogni sei mesi e comunque in caso di mutamento della situazione del beneficiario.

Art. 16 – Scelta del prestatore e attivazione

1. Il beneficiario sceglie liberamente il prestatore tra quelli iscritti nell'Elenco dei soggetti accreditati di cui all'art. 19, sottoscrivendo il modulo di scelta. In mancanza di scelta entro 10 giorni, previa informazione, il servizio sociale propone il prestatore secondo criteri di rotazione e di prossimità.

2. Il prestatore attiva il servizio entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del PAI.

3. Il beneficiario può chiedere motivatamente il cambio del prestatore, con effetto dal mese successivo alla richiesta.

Art. 17 – Piattaforma informatica

1. La gestione del SAD avviene mediante la piattaforma informatica dell'Ambito, che assicura in particolare: la gestione delle domande e delle graduatorie; l'associazione dei voucher al beneficiario anche mediante tessera o credenziale digitale; la registrazione e la validazione degli accessi domiciliari; la rendicontazione delle prestazioni; la liquidazione ai prestatori; il monitoraggio e la reportistica per fonte di finanziamento.

2. La piattaforma è affidata nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e il fornitore è designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati sono di esclusiva titolarità dell'Ente.

3. Nelle more dell'attivazione della piattaforma, la rendicontazione avviene su supporto cartaceo o informatico secondo modelli approvati dall'Ufficio di Piano.

Art. 18 – Durata, sospensione e cessazione

1. Il beneficio ha durata massima di dodici mesi ed è rinnovabile previa rivalutazione e nei limiti delle risorse e delle graduatorie vigenti.

2. Il beneficio è sospeso, per un periodo massimo di 60 giorni, in caso di ricovero ospedaliero o in struttura temporanea o di assenza dal domicilio. Le ore non fruite non sono recuperabili, salvo diversa previsione del PAI.

3. Il beneficio cessa in caso di: rinuncia scritta; trasferimento della residenza fuori dall'Ambito; inserimento stabile in struttura residenziale; perdita dei requisiti; decesso; mancato avvio del servizio per causa imputabile al beneficiario; accertamento di dichiarazioni non veritiere.

TITOLO VI – PRESTATORI ACCREDITATI

Art. 19 – Elenco dei soggetti accreditati

1. Il SAD è erogato esclusivamente da soggetti accreditati dall'Ambito ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014 e iscritti nell'**Elenco dei soggetti accreditati per il SAD mediante voucher**.

2. L'Elenco è aperto: l'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento a seguito di avviso pubblico permanente. L'Elenco è aggiornato almeno semestralmente e pubblicato sul sito istituzionale.

3. L'accreditamento non costituisce affidamento di contratto pubblico né garanzia di un volume minimo di prestazioni, che dipende esclusivamente dalle scelte dei beneficiari.

Art. 20 – Requisiti dei prestatori

1. Possono chiedere l'accreditamento gli enti del Terzo settore, le cooperative sociali e loro consorzi, e gli altri soggetti pubblici e privati che:

- non si trovino nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, applicate quali requisiti di moralità, e nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali;
- possiedano, per oggetto sociale o statuto, finalità coerenti con i servizi socio-assistenziali;
- possiedano i requisiti strutturali, organizzativi e di personale previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2014 e dal relativo Catalogo per il servizio di assistenza domiciliare;
- dispongano di personale in possesso delle qualifiche previste (operatori socio-sanitari/operatori socio-assistenziali o qualifiche equipollenti) e di un coordinatore del servizio;
- applichino ai lavoratori il contratto collettivo nazionale di settore;
- abbiano stipulato polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera con massimale non inferiore a quello indicato nell'avviso di accreditamento;
- adottino una Carta dei servizi;
- dispongano, entro 30 giorni dall'accreditamento, di un recapito operativo e di un referente raggiungibile nel territorio dell'Ambito.

2. I requisiti sono mantenuti per tutta la durata dell'accreditamento e verificati almeno annualmente.

Comune di Cercola Prot. N. 0022105 del 03-11-2026 - arrivo

Comune di Cercola Prot. N. 0022105 del 03-11-2026 - arrivo

COMUNE CAPOFILA POLLENA TROCCHIA
(Città Metropolitana di Napoli)

Art. 21 – Patto di accreditamento

1. I rapporti tra Ambito e prestatore sono regolati da un Patto di accreditamento, di durata triennale, conforme allo schema approvato con l'avviso, che disciplina: obblighi del prestatore, standard di qualità, modalità di rendicontazione e di pagamento, controlli, sospensione e revoca, trattamento dei dati personali e tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il prestatore rendiconta mensilmente le prestazioni validate tramite la piattaforma ed emette fattura elettronica per l'importo al netto della compartecipazione. L'Ambito liquida, previa verifica della regolarità contributiva e della rendicontazione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

3. Le prestazioni non previste nel PAI o non validate non sono riconosciute.

Art. 22 – Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. In caso di inadempimento degli obblighi del Patto, l'Ambito diffida il prestatore ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni. Il perdurare dell'inadempimento comporta la sospensione dall'Elenco fino a sei mesi.

2. L'accreditamento è revocato in caso di: perdita dei requisiti; gravi o reiterate violazioni; falsità nella rendicontazione; richiesta ai beneficiari di somme ulteriori rispetto alla compartecipazione. La revoca è disposta nel rispetto del contraddittorio di cui alla L. 241/1990, garantendo la continuità assistenziale dei beneficiari.

TITOLO VII – CONTROLLI, TUTELE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Controlli

1. L'Ambito effettua controlli, anche a campione in misura non inferiore al 5% delle domande ammesse, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche avvalendosi delle banche dati INPS e della collaborazione della Guardia di Finanza.

2. L'Ambito verifica inoltre il corretto utilizzo dei voucher, la qualità delle prestazioni, anche mediante questionari di gradimento, e il mantenimento dei requisiti dei prestatori.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, il recupero delle somme indebitamente fruite e la segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76.

Art. 24 – Reclami

1. Il beneficiario può presentare reclamo sulla qualità del servizio al prestatore e, in copia, all'Ufficio di Piano, che provvede a riscontrarlo entro 30 giorni.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento è il Comune di Pollena Trocchia, in qualità di Comune capofila dell'Ambito N24, fermi restando gli eventuali accordi di contitolarità con i Comuni dell'Ambito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. I dati, anche relativi alla salute, sono trattati per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-sexies, comma 2, lett. s), del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.

3. I prestatori accreditati e il fornitore della piattaforma sono designati responsabili del trattamento per le operazioni svolte per conto dell'Ente.

4. Le pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 avvengono nel rispetto dell'art. 26, comma 4, del medesimo decreto, con esclusione dei dati identificativi dei beneficiari.

Art. 26 – Risorse finanziarie

1. Il SAD è finanziato con le risorse del Piano Sociale di Zona, del Fondo Non Autosufficienze, per la quota destinata ai servizi, e con le ulteriori risorse statali, regionali e comunali all'uopo destinate, iscritte nel bilancio del Comune capofila, nel rispetto dei vincoli di destinazione.

2. L'ammissione e l'erogazione del beneficio sono subordinate alla disponibilità delle risorse e all'assunzione dei relativi impegni di spesa.

Art. 27 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce e abroga ogni precedente regolamento d'Ambito in materia di assistenza domiciliare mediante voucher, ed in particolare il Disciplinare per l'erogazione dei buoni sociali approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 23 del 05/08/2019.

2. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

3. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune capofila del verbale di approvazione del Coordinamento Istituzionale ed è trasmesso ai Comuni dell'Ambito per la presa d'atto e la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Comune di Cercola Prot. N. 0022105 del 03-11-2026 - arrivo

Comune di Cercola Prot. N. 0022105 del 03-11-2026 - arrivo

COMUNE CAPOFILA POLLENA TROCCHIA
(Città Metropolitana di Napoli)

TABELLA A – CRITERI E PUNTEGGI DI VALUTAZIONE

(proposta da approvare in Coordinamento istituzionale – punteggio massimo 100)

A.1 – Condizione di salute e autonomia (max 30 punti; si attribuisce il solo punteggio più favorevole, non cumulabile)

Persone anziane (≥ 65 anni)	**Punti**	**Persone con disabilità (< 65 anni)**	**Punti**
Invalidità 100% con indennità di accompagnamento	30	Handicap in situazione di gravità (art. 3, c. 3, L. 104/1992)	30
Invalidità 100% senza accompagnamento	25	Invalidità 100%	25
Invalidità dal 67% al 99%	15	Handicap (art. 3, c. 1, L. 104/1992)	18
Invalidità inferiore al 67% o nessuna certificazione, con ridotta autonomia accertata	5	Invalidità inferiore al 100%	12

A.2 – Condizione familiare e rete di supporto (max 25 punti; non cumulabili)

Condizione	**Punti**
Vive solo/a, privo/a di familiari tenuti o in grado di prestare assistenza	25
Vive con familiari/conviventi a loro volta non autosufficienti, con disabilità grave o con problematiche sociali o sanitarie certificate dai servizi competenti	20
Vive con familiari con carichi di cura rilevanti (es. altri componenti fragili, figli minori, caregiver unico lavoratore)	12
Vive con familiari in grado di prestare assistenza	5

A.3 – Condizione economica – ISEE (max 25 punti)

Valore ISEE	**Punti**
Fino alla soglia minima di esenzione (per il 2026: € 12.726,48)	25
Dalla soglia minima a € 18.000,00	15
Da € 18.000,01 a € 24.000,00	10

COMUNE CAPOFILA POLLENA TROCCHIA
(Città Metropolitana di Napoli)

Da € 24.000,01 alla soglia massima (per il 2026: € 34.600,12)	5
Oltre la soglia massima	0

A.4 – Valutazione sociale professionale (max 20 punti)

Grado del bisogno assistenziale rilevato dalla scheda di valutazione sociale	**Punti**
Bisogno molto elevato (rischio di istituzionalizzazione, grave compromissione delle attività quotidiane)	20
Bisogno elevato	14
Bisogno moderato	8
Bisogno lieve	3

Comune di Cercola Prot. N. 0022105 del 03-11-2026 - arrivo